

# STATUTO della “Modern Dance School Associazione Sportiva Dilettantistica”

## Articolo 1: Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Ambito di operatività

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata “Modern Dance School Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “ASD Modern Dance School” o “A.S.D. Modern Dance School”

L'Associazione ha la propria sede legale in Lodi (MI), in Via Caponnetto n.19. La variazione di sede all'interno dello stesso comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## Articolo 2: Fine Istituzionale e Attività

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, in particolare lo sport della Danza Sportiva nelle discipline, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle DANZE ACCADEMICHE - danza moderna e contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati; delle DANZE ACCADEMICHE - danza classica: tecniche di balletto, variazioni libere, pas de deux, repertorio classico; delle DANZE COREOGRAFICHE - danza freestyle: synchro dance, choreographic dance, show dance, disco dance; DANZE INTERNAZIONALI – danza freestyle: danze caraibiche (salsa, mambo, merengue, bachata, combinata, rueda), danze argentine (tango, vals, milonga), hustle, show coppie e formazioni; STREET DANCE – Urban Dance: hip hop, breakdance, electric boogie, funk, hype, contaminazioni e stili derivati; ed eventualmente anche ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ludiche, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle principali, purchè secondarie e strumentali alle attività istituzionali, deliberata dal Consiglio Direttivo

## Articolo 3: Associati e Tesserati

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi; che essi siano persone fisiche o Enti senza scopo di lucro.

Il numero di soci è illimitato.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- *presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;*
- *dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;*
- *versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.*

Completato l'iter, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La mancata ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- *gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;*
- *gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;*

- gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti gli associati in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno uguale diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- essere convocati alle Assemblee;

se maggiorenni:

- candidarsi per ricoprire le cariche associative;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;

- votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 2);

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e il contributo associativo annuo stabilito in funzione dei programmi di attività che potrà essere annualmente aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo.

- corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative o attività.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

Il tesserato è colui che si iscrive alle attività dell'Associazione come atleta (e non necessariamente anche come socio) con la finalità di:

- imparare o perfezionarsi in una o più discipline sportive;

- partecipare ai campionati o alle gare o alle manifestazioni della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva alla quale l'Associazione è affiliata.

Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal Coni o dalla FSN/DSA/EPS cui l'associazione è affiliata.

#### **Articolo 4: Perdita dello status di associato**

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

RECESSO: l'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

DECADENZA: decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

La decadenza diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci.

ESCLUSIONE: l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi nei confronti del socio che:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato ha 15 giorni (dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione) per ricorrere. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito, l'associato potrà richiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati.

La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dalla notifica di esclusione oppure a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 5: Organi sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);

- Il Collegio dei Probiviri (se costituito).

Vige il rispetto della democrazia interna.

Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate) e salvo eventuali compensi per il consiglio direttivo purché non siano superiori al compenso massimo previsto per i presidenti dei collegi sindacali delle Spa di cui al D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995.

Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

## **Articolo 6: Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i soci; hanno diritto di voto:

- gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.
- l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minore che ha sottoscritto la domanda di ammissione del minore, in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta; ogni associato può essere portatore di un'unica delega.

Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione;
- idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla bacheca sociale o sul sito web dell'Associazione), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia; può essere prevista la possibilità di intervenire in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge; i dettagli (a titolo esemplificativo piattaforma utilizzata/modalità di partecipazione/verifica identità associato/modalità di voto) vengono definiti nella delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, se previsto, il Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; secondo il principio di sovranità assembleare.
- delibera in ordine all'esclusione degli associati (vedi articolo 4);
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno 2/10 degli associati. In questi ultimi due casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine:

- alle modifiche statutarie,
- allo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

Per le MODIFICHE STATUTARIE: in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

Per deliberare lo SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio: in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole dei 3/4 degli associati presenti; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea

straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

I verbali di assemblea, ordinaria e straordinaria, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

### **Articolo 7: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a **3** e non superiore a **7**, eletti dall'Assemblea degli associati; dura in carica **4** anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria dei non eletti.

Ove detto sopra non sia possibile o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio o alla scadenza naturale dei quattro anni, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di **4** mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Gli spettano a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti compiti:

- *curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- *redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;*
- *redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;*
- *nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;*
- *deliberare sulle domande di nuove adesioni;*
- *pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;*
- *fissare la quota associativa annuale di adesione all'Associazione, gli importi dei contributi di partecipazione alle attività e i corrispettivi specifici per le eventuali attività commerciali.*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Risulta validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ovvero, in mancanza di una sua convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nel libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri sociali. Questi possono essere tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la loro consultazione. Eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito salvo quanto previsto all'articolo 5.

### **Articolo 8: Presidente**

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha il compito di:

- presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori,
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio,
- coordinare le attività dell'Associazione.

Ha poteri di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio, di straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare un Consiglio Direttivo per procedere alla nomina di un nuovo Consigliere (per modalità vedere articolo 7) e successivamente all'elezione del nuovo Presidente.

## **Articolo 9: Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

## **Articolo 10: Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri**

L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti e partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione stessa, possono essere risolte nell'ambito dell'Associazione dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

## **Articolo 11: Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- *da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;*
- *da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;*
- *da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.*

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, come previsto dall'articolo 24 del Codice Civile.

Ancora, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del Codice Civile.

## **Articolo 12: Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- *quote e contributi degli associati e dei tesserati;*
- *quote e contributi per la partecipazione ad attività coristiche e a manifestazioni sportive;*
- *eredità, donazioni e legati;*
- *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;*
- *contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*
- *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;*
- *erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*

- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.

Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

### **Articolo 13: Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.)**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili, il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

### **Articolo 14: Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con delibera dell'Assemblea Straordinaria che nominerà un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi/Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

### **Articolo 15: Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del c.c..